



U.N.A.D.V.

UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE
CIVILE
SEDE NAZIONALE TORINO

Verbale della riunione di giovedì 4 novembre 2021.

Alle ore 18,00 si è riunito il direttivo nei locali in Corso Farini n. 2 a Torino, sono presenti:

- LAUTIERI Salvatore (presidente) legge l'ordine del giorno (agli atti);
- GASCHINO Ernesto;
- BRUNI Fulvio;
- LUCIA Franco;
- MANFRINATO Dante Ermes;
- LICCARDI Raffaele (segretario).

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei membri del direttivo, dichiara aperta la riunione.

Prende la parola Fulvio BRUNI per illustrare le varianti apportate allo statuto dell'associazione, propedeutiche all'iscrizione al RUNTS.

Al termine della lettura delle modifiche statutarie sono messe ai voti l'approvazione delle stesse, il consiglio approva all'unanimità.

Prende la parola il Vicepresidente Ernesto GASCHINO per proporre lo svolgimento di una esercitazione di Protezione Civile per la ricerca dispersi da svolgere in tarda primavera 2022 nell'area tra Superga e Superghetta. In tale esercitazione è previsto il coinvolgimento di altre associazioni ed enti, diversi da quelli affiliati, ed è auspicabile la partecipazione del Comando VV.FF. di Torino. Si propone inoltre di invitare alla partecipazione le scuole del circondario.

L'Assemblea approva all'unanimità approva il progetto e dà mandato al socio LICCARDI di informarsi sulla possibilità di concedere crediti formativi agli studenti partecipanti.

Il Presidente, terminati i lavori alle ore 19,30, dichiara chiusa l'assemblea

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto nel luogo e nella data di cui sopra.

Il Segretario

Raffaele LICCARDI

Il Presidente

Salvatore LAUTIERI

Registrato a MONCALIERI il 23 NOV. 2021
ai n.° 1735 serie III
BURO E SPENTE

FUNZIONARIO
Rita SCOGNAMILLI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco



Allegato all'atto
N° 1735 S3 del

23 NOV. 2021



IL FUNZIONARIO
Rita SCOGNARDI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco



U.N.A.D.V.

UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ODV

Articolo 1 (Denominazione - Sede)

1. E' Costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al codice civile ed al del D.Lgs. nr. 117/2017 (di seguito CTS), l'Associazione di volontariato denominata "UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ODV", siglabile "U.N.A.D.V. ODV" con sede legale nel Comune di **TORINO in Via Farini**
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
2. L'acronimo ETS integrerà automaticamente la denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 2 (Principi fondamentali)

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e

si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le aree di intervento dell'Associazione sono quelle del volontariato e della Protezione Civile ed intende operare come Organizzazione di Volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed Ente non commerciale del Terzo Settore.

Articolo 3 (Scopi)

Per e nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo che precede l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a. Diffondere e favorire la conoscenza del volontariato e della Protezione Civile, per la collettività e per la conoscenza del territorio e della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali con tutti i mezzi legali;
- b. Ottenere una preparazione e una protezione adeguata per operare nel campo sociale e per il territorio, per la protezione e la rivalutazione delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi, unitamente ad una seria programmazione di ogni intervento da sottoporre agli Organi preposti per la salvaguardia degli interessi comuni, dell'ambiente della flora e della fauna;
- c. Salvaguardare l'incolumità pubblica, l'ambiente naturale dagli abusi e dalle deturpazioni, la flora, la fauna e il patrimonio ittico, nonché la protezione naturalistica e ambientale in qualsivoglia forma, avvalendosi e dotandosi di tutti gli strumenti e/o mezzi previsti dalle vigenti leggi e/o regolamenti;
- d. Operare per dare una celere risposta al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita da grandi eventi di qualsivoglia natura (sismico, calamità naturali e dissesto idrogeologico, eventi negativi causati dall'uomo ecc.), essere partecipi a tutte le operazioni (dall'evento alla ricostruzione), rimessa in efficienza dei luoghi e per l'accudimento e la sistemazione degli animali coinvolti nei citati eventi;

- e. Contribuire al passaggio da un atteggiamento di alterazione sempre maggiore del territorio e dell'ambiente naturale a un equilibrio più compatibile con esso;
- f. Divulgare l'educazione al volontariato e alla Protezione Civile, a relazionarsi con gli Enti preposti per la conoscenza dell'ambiente, del territorio della flora e della fauna attraverso i suoi aderenti e non, particolarmente nel mondo dei giovani e delle scuole;
- g. Collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile;
- h. L'associazione può convenzionarsi con gli Enti Pubblici che vorranno richiedere la collaborazione della Protezione Civile e per il controllo del patrimonio naturalistico e ambientale;
- i. L'associazione può prevedere anche la costituzione di una cooperativa multi servizi (disciplinata con apposito regolamento), a scopi sociali e per l'assistenza a rifugiati e fasce deboli della società e per le persone colpite da condanne a svolgere servizi a favore della comunità, per studi e progettazione, nonché favorire consulenza altamente tecnica agli Enti Pubblici e la fornitura di personale specializzato e/o qualificato per esigenze connesse al servizio da fornire;
- j. Potrà altresì raccogliere e gestire beni o materiali destinati in beneficenza, per l'alimentazione umana e per animali e di materiali utili alla gestione materiale delle Sezioni o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi alle persone e agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli, oppure all'attività operativa dell'Associazione, istituendo centri di raccolta di cibo per alimentazione umana e animale in caso di catastrofe naturale aiutando chiunque, ancorchè persone indigenti e con animali e animali senza padrone.
- k. Promuove d'intesa con i Coordinamenti Provinciali e/o Città Metropolitana del volontariato di PC e la Regione, corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato;
- l. Promuove, d'intesa con il Coordinamento Provinciale e/o Città metropolitana e Regionale del volontariato di PC e la Regione

Piemonte, periodiche attività addestrative o esercitazioni con altri organismi dello stato e organizzazioni di volontariato.

Articolo 4 (Attività)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale - in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio - di cui all'art. 5 del CTS prevalentemente in favore di terzi. In relazione a ciò l'Associazione, segnatamente, eserciterà - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati - le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (CTS - ART. 5 lettera A)
 - interventi e prestazioni sanitarie (CTS - ART. 5 lettera B)
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (CTS - ART. 5 lettera C)
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS - ART. 5 lettera D)
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (CTS - ART. 5 lettera E)

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS - ART. 5 lettera F)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (CTS - ART. 5 lettera I)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS - ART. 5 lettera K)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (CTS - ART. 5 lettera L)
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS - ART. 5 lettera N)
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (CTS - ART. 5 lettera P)
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS - ART. 5 lettera Q)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (CTS - ART. 5 lettera R)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (CTS - ART. 5 lettera U)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (CTS - ART. 5 lettera V)

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS - ART. 5 lettera W)
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (CTS - ART. 5 lettera Y)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (CTS - ART. 5 lettera Z)

2. L'Associazione potrà, altresì, svolgere attività diverse - strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale - secondo i criteri e nei limiti come e quali definiti ai sensi dell'Art. 6 del CTS mediante l'impiego di risorse volontarie e gratuite adeguatamente proporzionate rispetto alle risorse destinate allo svolgimento delle attività di interesse generale. Ai fini di cui dianzi, nella sede di documentazione di cui all'art. 13 comma 6 del CTS il Consiglio Direttivo evidenzia, in conformità ai criteri e limiti come sopra definiti, il carattere secondario e strumentale delle dette attività. 3. L'Associazione potrà, inoltre svolgere l'attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del CTS.

Articolo 5 (Risorse umane)

1. L'opera prestata dai volontari impiegati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.

2. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Il rimborso delle spese sostenute dal volontario può essere effettuato anche con le modalità, limiti e condizioni previste dall'art. 17, comma 4 del CTS.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 **(Patrimonio e risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti
 - b. Contributi pubblici e privati
 - c. Donazioni e lasciti testamentari
 - d. Rendite patrimoniali
 - e. Attività di raccolta fondi
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 CTS
3. È fatto obbligo di destinare il patrimonio dell'Associazione ed ogni eventuale avanzo di gestione allo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 **(Scritture e libri obbligatori)**

1. L'Associazione deve redigere e tenere secondo i criteri di analitica ed ordinata contabilità:

- a) il bilancio di esercizio
- b) il bilancio sociale alla ricorrenza, per l'associazione, della fattispecie legale di cui all'art. 14 CTS comma 1 e 2
- c) il libro degli associati, tenuto dall'organo di amministrazione
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'organo di amministrazione
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione nonché degli eventuali altri organi sociali la cui costituzione si rendesse necessaria ai sensi della normativa del CTS (organo di controllo, revisore dei conti), tenuti dagli organi cui, rispettivamente, si riferiscono
- f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dall'organo di amministrazione

2. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui alle lettere c), d) ed e) con le seguenti modalità:

- a) l'associato persona fisica deve trasmettere all'Organo tenuto alla loro cura e conservazione una richiesta scritta, che deve riportare l'indicazione precisa dei documenti del libro che l'associato intende esaminare.

L'Ente associato, ovvero l'associato all'Ente associato, provvede alla trasmissione della richiesta di cui sopra a mezzo del legale rappresentante dell'Ente avendo cura di riportare nella stessa, altresì, l'indicazione dell'associato per il quale la richiesta è fatta.

- b) L'organo interessato dalla richiesta provvede ad evaderla consegnando i relativi documenti senza ritardo e comunque in un tempo congruo ed adeguato alla quantità di documenti richiesti.
- c) L'associato ha diritto di estrarre copia, a sua cura e spese, dei detti documenti
- d) Tanto la richiesta quanto la sua evasione sono effettuate ai sensi dell'art.26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro.

Articolo 8

(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Al superamento di entrate annue superiori ad un milione di euro l'Associazione sarà, inoltre, tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

6. Al superamento di entrate annue superiori a centomila euro, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 9 (Associati - Ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso è esclusa, ai fini dell'ammissione ad associato, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono far parte dell'Associazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali:

A) tutte le persone fisiche, anche non comunitarie purchè legalmente residenti o, comunque, legalmente permanenti in Italia.

B) tutti gli Enti - costituiti come ODV nel rispetto della normativa del CTS ai fini della iscrizione nella apposita sezione dell'istituendo RUNTS - il cui statuto preveda espressamente le seguenti cause di esclusione dei propri associati:

****)** associato che, regolarmente convocato, non partecipi - direttamente o a mezzo delega quando consentito - per tre volte consecutive alle adunanze dell'assemblea degli associati e/o che attui condotte, commissive od omissive, in contrasto o non conformi alle deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea degli associati e/o dal Consiglio Direttivo e/o dagli altri organi sociali istituiti.

***) associato che manifesti il proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte dagli organi associativi con atteggiamenti e/o dichiarazioni denigratorie o diffamatorie dei detti organi o dei loro membri, sia all'interno che all'esterno dell'associazione.*

***) associato che si renda autore, sia all'interno che all'esterno dell'associazione , di atti o comportamenti lesivi della dignità o dell'onore o della reputazione dell'associazione e/o di ogni suo associato, dell'U.N.A.D.V. ODV e/o di ogni suo associato, degli enti associati all'U.N.A.D.V. ODV e di ogni loro associato, nonché dei terzi tutti in favore dei quali vengono rivolte le attività svolte dall'associazione.*

***) associato che si renda autore, sia all'interno che all'esterno dell'associazione , di atti o comportamenti lesivi dell'integrità fisica di qualsivoglia altro associato, nonché di ogni associato all'U.N.A.D.V. ODV e/o associato agli altri Enti associati all'U.N.A.D.V. ODV nonché di qualunque terzo in favore dei quali vengono rivolte le attività svolte dall'associazione.*

***) associato che persegua, attraverso l'associazione ed in relazione al ruolo rivestito al suo interno, interessi extra associativi con ciò intendendosi interessi di natura personale propri o di altri soggetti dei quali si faccia strumento all'interno dell'associazione.*

***) associato che riporti condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, contro la pubblica fede e contro la sfera sessuale della persona.*

Gli Enti che sono già associati a U.N.A.D.V. ODV devono inserire nel loro Statuto, qualora non già presenti, le cause di esclusione sopra elencate - aggiungendole a quelle già eventualmente previste - entro il termine di giorni 90 dalla approvazione del presente Statuto.

2. L'associazione individua tre tipologie di associati.

- Fondatori: le persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- Ordinari: sono gli Enti di cui al comma che precede e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la loro opera di volontariato.
- Sostenitori: i soggetti che pur condividendo le finalità dell'Associazione contribuiscono, per libera scelta, allo

sviluppo della stessa, esclusivamente con il versamento di una quota annuale o con il versamento di una quota differente da quella sociale.

La distinzione di cui sopra ha una valenza meramente classificatoria all'interno dell'Associazione e non introduce alcun distinguo o limitazione tra le diverse categorie di associati in ordine alla loro partecipazione alla vita associativa in relazione alla quale tutti gli associati - indipendentemente dalla categoria cui appartengono - hanno e mantengono eguali diritti e doveri.

3. La persona fisica che intende essere ammessa come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo compilando in ogni parte l'apposito modulo d'uopo predisposto, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare tutti gli eventuali regolamenti e delibere adottati - anche in futuro - dagli organi dell'Associazione e corrispondendo la quota associativa dovuta. In caso di richieste relative a minorenni le stesse dovranno essere presentate e firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. L'Ente che intenda diventare associato dovrà adempiere a quanto previsto nel comma che precede a mezzo del soggetto investito della legale rappresentanza dell'Ente .
5. L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata al richiedente senza indugio - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - ed è contestualmente annotata sul libro degli associati.
6. Il provvedimento di diniego alla richiesta di ammissione del Consiglio direttivo deve indicarne il motivo ed è comunicato al richiedente - ai sensi dell'art.26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - entro 30 giorni dalla data della richiesta.
7. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego di cui sopra il richiedente può fare opposizione avanti il Collegio dei Probiviri.

La forma e le modalità dell'opposizione, lo svolgimento del relativo procedimento e la conseguenziale decisione sono disciplinate nel successivo art. 24.

8. Nei casi di cui all'art. 24 comma 6) Il Consiglio Direttivo provvede alla restituzione dell'importo della quota associativa versata al momento della richiesta di ammissione.
9. Nei caso di cui all'art. 24 comma 7) il Consiglio Direttivo cura senza indugio l'annotazione sul libro degli associati.

Articolo 10 **(Associati - Diritti e Doveri)**

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione.

2. La qualità di associato da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti della legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione.
- a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo
- ad essere assicurati - quanto agli associati che prestano attività di volontariato- contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (i volontari appartenenti agli enti associati saranno assicurati dagli enti medesimi)
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, a godere dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali e a rivestire le cariche sociali ad eccezione delle seguenti ipotesi:

***) associato minorenne**

***) associato non in regola con il pagamento della quota associativa nel periodo in cui cadono assemblee degli organi sociali , anche nel caso in cui non penda ancora nei suoi confronti un procedimento di esclusione fondato su tale causa.**

***) associato per cui pende procedimento di esclusione fino alla sua definizione ai sensi del presente statuto.**

2. La qualità di associato impone i seguenti doveri:

- osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni tutte assunte dagli organi sociali;
- adozione di irreprensibile condotta civile e morale, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta sempre informata e conformata a lealtà e correttezza in ogni rapporto personale inerente alla vita associativa e alle attività statutarie svolte per il perseguimento delle finalità dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni comportamento lesivo della dignità e/o del decoro e/o della reputazione dell'associazione e/o di ogni suo associato, degli enti associati e/o di ogni loro associato, nonché dei terzi tutti in favore dei quali vengono rivolte le attività svolte dall'associazione .
- pagamento puntuale della quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. la quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 11

(ASSOCIATI - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO)

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
2. Il recesso da associato deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e diventa operativo con effetto immediato: Il Consiglio Direttivo provvede alla sua annotazione nel libro degli associati.
3. L'esclusione dall'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di suoi membri, nei confronti dell'associato:
 - A)** che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - B)** che, regolarmente convocato, non partecipi - direttamente o a mezzo delega quando consentito - per tre volte consecutive alle adunanze dell'assemblea degli associati e/o che attui condotte, commissive od omissive, in contrasto o non conformi alle deliberazioni validamente

assunte dall'Assemblea degli associati e/o dal Consiglio Direttivo e/o dagli altri organi sociali istituiti.

C) che manifesti il proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte dagli organi associativi con atteggiamenti e/o dichiarazioni denigratorie o diffamatorie dei detti organi o dei loro membri, sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

D) che si renda autore, sia all'interno che all'esterno dell'associazione, di atti o comportamenti lesivi della dignità o dell'onore o della reputazione dell'associazione e di ogni suo associato, degli enti associati e di ogni loro associato, nonché dei terzi tutti in favore dei quali vengono rivolte le attività svolte dall'associazione

E) che si renda autore, sia all'interno che all'esterno dell'associazione, di atti o comportamenti lesivi dell'integrità fisica di qualsivoglia altro associato, nonché di ogni associato agli Enti associati e di qualunque terzo in favore dei quali vengono rivolte le attività svolte dall'associazione.

F) che, se soggetto non comunitario, si trovi in una condizione di permanenza illegale sul territorio italiano per violazione della normativa vigente in materia.

G) che persegua, attraverso l'associazione ed in relazione al ruolo rivestito al suo interno, interessi extra associativi con ciò intendendosi interessi di natura personale propri o di altri soggetti dei quali si faccia strumento all'interno dell'associazione.

H) che danneggi o comunque procuri rilevante nocumento a beni, impianti e strutture dell'associazione.

I) che procuri, o tenti di procurare, qualsivoglia pregiudizio al patrimonio dell'associazione.

L) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale al decorso del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviatagli dal Consiglio Direttivo che sollecita il versamento.

M) che riporti condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, contro la pubblica fede e contro la sfera sessuale della persona.

N) che, in ogni caso, si renda autore di uno o più atti, commissivi o omissivi, che in relazione anche al ruolo rivestito all'interno dell'associazione integrino una condotta volta ingiustificatamente a

rendere più difficoltosa all'organo deputato l'attività di amministrazione e gestione dell'associazione.

O) che, nel caso di Ente associato, non ottemperi alla previsione di inserire nel proprio statuto, entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto, le clausole di esclusione elencate all'art.9), comma 1, che precede.

P) che, nel caso di Ente associato, ometta di adottare , nei confronti dei propri associati - al ricorrere di una o piu' delle cause di esclusione elencate all'art.9), comma 1, che precede, come inserite nel proprio statuto- il relativo provvedimento ovvero trascuri od ometta anche solo di attivare la procedura interna, come disciplinata dal proprio statuto, volta alla sua emissione.

Q) che, nel caso di Ente associato, il proprio organo di amministrazione - monocratico o collegiale che sia - operi , o continui ad operare, nell'espletamento delle proprie competenze ed attribuzioni con la presenza - in seno ad esso - anche di uno solo dei suoi componenti colpito da una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 codice civile.

R) che, nel caso di Ente associato, l'Assemblea- quale organo deputato a deliberare la revoca dei componenti degli organi sociali - ometta di adottare il relativo provvedimento nei confronti dei componenti del proprio organo di amministrazione colpiti da una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 codice civile.

4. Il provvedimento di esclusione del Consiglio direttivo deve indicare compiutamente gli addebiti posti a fondamento della decisione ed è comunicato senza indugio all'associato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro.

5. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione il soggetto interessato può fare opposizione avanti il Collegio dei Probiviri.

La forma e le modalità dell'opposizione, lo svolgimento del relativo procedimento e la conseguenziale decisione sono disciplinate nel successivo art. 24.

6. Dalla data di ricevimento, da parte dell'associato, del provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo e fino alla - eventuale - emissione del provvedimento del Collegio dei Probiviri che accoglie l'opposizione presentata l'associato non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali e non può rivestire cariche sociali.

7. Nei casi di all'art. 24 comma 8) Il Consiglio Direttivo procede alla relativa annotazione nel libro degli associati.

8. Con il recesso o l'esclusione viene meno ogni prerogativa connessa alla qualità di associato.

9. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi o delle quote versate. Nel caso di perdita della qualità di associato per morte, gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione dei contributi o delle quote versate dal loro dante causa.

Articolo 12 **(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- L' Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito: Presidente)
- L'Organo di controllo qualora la nomina sia obbligatoria per legge
- Il revisore legale dei conti qualora la nomina sia obbligatoria per legge
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Assemblea - funzione, convocazione)

1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di intervento e di voto.
2. La convocazione dell'assemblea è attività riservata al Consiglio Direttivo che vi provvede, a mezzo del Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in subordine, dal Consigliere più anziano per età:
 - in tutti i casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi in cui, ai sensi del presente statuto, ne sia tenuto.
 - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od opportuno in relazione alle materie da trattare.
 - ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e contenente l'indicazione delle materie da trattare.
3. La convocazione delle assemblee: a) è fatta in forma scritta; b) deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'orario della prima e seconda convocazione - quest'ultima con almeno un giorno di distanza dalla prima - ; c) è affissa nella sede dell'Associazione ed è recapitata ai singoli associati - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - almeno 7 giorni prima della data indetta per la riunione.
4. L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in luogo situato nel Comune dove ha sede l'Associazione.

ART. 14
(Assemblea - intervento, rappresentanza)

1. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti gli associati maggiorenni :
 - A) in regola con il pagamento della quota associativa annuale
 - B) VERSO I QUALI non penda un procedimento di esclusione
 - C) iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati .

Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale hanno diritto di intervenire in Assemblea ma non hanno diritto di voto.

2.Ciascun associato dispone di un voto, salvo quanto previsto al comma 3.

3.Con riferimento agli Enti associati si stabilisce quanto segue:

- a) agli Enti con un numero di associati pari o superiore a 300 e fino a 350 sono attribuiti due voti.
- b) agli Enti con un numero di associati pari o superiore a 350 e fino a 500 sono attribuiti tre voti.
- c) agli Enti con un numero di associati pari o superiore a 500 sono attribuiti 4 voti

4.In relazione alla facoltà di rappresentanza in assemblea si stabilisce quanto segue:

- a) fino a 150 associati (persone fisiche ed Enti) non si fa luogo a rappresentanza e ciascun associato deve intervenire personalmente o, per gli Enti, a mezzo del suo legale rappresentante.
- b) da 151 e fino a 250 associati (persone fisiche ed Enti) è in facoltà di ciascun associato farsi rappresentare da un altro associato.
- c) da 251 fino a 500 associati (persone fisiche ed Enti) ciascun associato può rappresentare sino a 2 (due) associati

La rappresentanza può essere conferita solo da chi ha diritto di voto ed è valida solo se conferita a mezzo di delega scritta che riporta il nome del rappresentante. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 codice civile.

5) Gli associati, tutti o in parte, possono intervenire e votare in Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, etc.) alle seguenti condizioni:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente tutti gli interventi a distanza e le relative dichiarazioni di voto.

c) venga accertato dal Presidente che gli intervenuti a distanza siano in grado di comprendere adeguatamente la discussione inerente gli oggetti all'ordine del giorno e le dichiarazioni di voto di tutti gli intervenuti.

In caso di intervento a distanza per la cui partecipazione all'assemblea sia prevista la registrazione su piattaforme telematiche o l'attivazione di di codici (es: Skype) deve essere assicurata da chi ha proceduto alla convocazione ai sensi dell'art. 13 la comunicazione in tempo utile , agli interventori a distanza, dei dati necessari per operare il collegamento per la partecipazione all'adunanza.

ART. 15

(Assemblea - adempimenti, delibere)

1.L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età cui spetta di constatare la regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea.

2. In apertura di ogni adunanza l'Assemblea elegge un segretario.

3. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

4.In caso di parità di voti l'assemblea è chiamata subito a votare una seconda volta.

5.Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. Trova applicazione l'art. 2373 codice civile.

6. Il Presidente, o altro suo membro, provvede:

a) ad affiggere nella sede dell'Associazione per 15 giorni il verbale dell'adunanza.

b)a recapitare senza ritardo a tutti gli associati - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - il verbale stesso.

c) ad inserire il detto verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Articolo 16
(Assemblea - competenze, quorum)

1. L'assemblea :

- a. approva - entro la fine del mese di aprile - il bilancio chiuso al 31.12 dell'anno precedente ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 117/2017 e la relazione di attività curati e predisposti dal consiglio direttivo ;
- b. discute ed approva le linee programmatiche di attività promosse dal consiglio direttivo ;
- c. elegge i componenti del consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca ;
- d. elegge e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione;
- e. elegge e revoca, se previsto, i componenti dell'organo di controllo e li revoca;
- f. elegge e revoca i membri del collegio dei probiviri;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- k. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- l. delibera sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art.9 cts
- m. delibera sulla variazione della sede legale quando cio' comporta modifica ai sensi dello statuto
- n. delibera sulla istituzione di sedi operative
- o. approva l'eventuale regolamento generale dell'associazione e le sue modifiche ;
- p. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- q. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- r. delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- s. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. tali spese devono essere opportunamente documentate;
- t. delibera sull'esercizio e sull'individuazione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS.

2. Salvo quanto previsto sotto il successivo comma 3 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, la metà' piu' uno degli associati aventi diritto. E' validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. Nelle materie di cui alle lettere j),k) ed l) del comma 1 che precede l'assemblea - sia in prima che in seconda convocazione - è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

4. In difetto di regolare convocazione di uno o più associati ai sensi dell'art. 13, comma 4, che precede l'assemblea si intende, comunque, validamente costituita, e la relativa delibera validamente assunta (se con i quorum richiesti), nel solo caso in cui all'adunanza ricorrano le seguenti condizioni:

a) che siano presenti tutti gli associati non convocati o non regolarmente convocati.

b) che i detti associati dichiarino a verbale di essere stati informati, in apertura dei lavori, dei punti posti all'ordine del giorno ed esprimano la loro intenzione di voto.

ART. 17

(Consiglio Direttivo - funzione, composizione)

1. In seno all'associazione è eletto il Consiglio Direttivo cui è

demandata la gestione operativa, organizzativa, amministrativa, contabile e fiscale dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette membri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

5. Ai componenti del Consiglio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

ART. 18

(Consiglio Direttivo - convocazione, quorum, delibere)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in subordine, dal Consigliere più anziano per età, almeno quattro volte all'anno; in ogni caso deve essere convocato ogniqualvolta insorga materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Presidente o da 2 dei suoi membri.

2. La convocazione del consiglio: a) è fatta in forma scritta ;b) deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno ; c) è recapitata - ai sensi dell'art.26 con le qualsiasi di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - almeno 5 giorni prima della data indetta per la riunione;

3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri o, in mancanza di una convocazione ai sensi del comma che precede, qualora siano presenti tutti i suoi membri che

dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere disponibili a deliberare in merito.

4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

5. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nell'apposito registro.

ART. 19 **(Consiglio Direttivo e Presidente - competenze)**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
2. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente , che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 20

(Consiglio Direttivo e Presidente - decadenza, sostituzione)

1. IL Consiglio Direttivo decade:

a) in caso di contemporanea cessazione dalla carica - per qualsiasi causa intervenuta (es: dimissioni, vacanza)- di un numero di membri del Consiglio superiore alla metà dei suoi componenti.

b) in caso di cessazione dalla carica - per qualsiasi causa intervenuta (es: dimissioni, vacanza)- del Presidente o del Tesoriere.

In tali casi i membri rimasti in carica dovranno - anche singolarmente- provvedere, entro 3 giorni, a convocare l'assemblea che dovrà celebrarsi per l'elezione del nuovo Consiglio nei successivi 15 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio i membri rimanenti provvederanno alla cura dell'ordinaria amministrazione e alla gestione delle questioni urgenti ed indifferibili già precedentemente assunte.

2. Nel caso in cui si verificasse la cessazione dalla carica - anche contemporanea - di un numero di membri del Consiglio non superiore alla metà dei suoi componenti, i membri rimanenti provvederanno alla loro sostituzione utilizzando la graduatoria dei primi non eletti. In ogni caso di sostituzione il Consiglio deve provvedere, entro 3 giorni, a convocare l'assemblea che dovrà celebrarsi nei successivi 15 giorni per la delibera di ratifica del nuovo membro del Consiglio. Nel caso di ratifica, ovvero di elezione di altro, o altri, soggetto/i in luogo di quelli indicati dalla graduatoria il nuovo, o i nuovi, membro resta/no in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Articolo 21 **(Segretario e Tesoriere)**

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, alla tenuta di una ordinata contabilità e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Al Tesoriere possono, altresì, essere delegate dal Presidente e/o dal Consiglio specifiche attribuzioni in ambito finanziario e contabile (es: rapporti con istituti di credito; gestione della contabilità con modalità telematiche, etc.).

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

4. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, nel in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dalla carica , le funzioni di questo sono assunte - per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina - dal Segretario o dal Vicepresidente. Nel in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dalla carica, le funzioni di questo sono assunte - per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina - dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 22 **(Organo di controllo)**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 CTS l'Assemblea provvede alla nomina dell'organo di controllo, anche in forma monocratica.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 CTS, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Articolo 23 **(Revisore legale dei conti)**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 24 **(Il collegio dei Probiviri)**

1. In seno all'associazione è eletto il Collegio del Probiviri (di seguito : Collegio)
2. Il Collegio è composto da da tre membri, eletti dall'assemblea, che possono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate - tra i propri associati . dagli Enti associati ovvero essere scelti, in tutto o in parte , anche tra i non associati.

3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili fino ad ulteriori due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Collegio. in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

In esito alla nomina dei membri Il Collegio convoca la prima riunione ed elegge nel suo seno il Presidente.

4. Al Collegio compete:

a) decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di diniego alla richiesta di ammissione all'associazione deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art, 9 che precede.

b) decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede.

5) La forma e le modalità dell'opposizione cui alle lettera a) e b) di cui sopra, lo svolgimento del relativo procedimento e le conseguenziali delibere sono così disciplinate:

A) L'opposizione deve obbligatoriamente: 1) essere fatta per iscritto dall'opponente ed intestata al Collegio; 2) riportare i motivi su cui si fonda, esplicitare la richiesta di convocazione del Collegio dei Probiviri e contenere, in allegato, copia del provvedimento di diniego deliberato dal Consiglio Direttivo; 3) essere recapitata all'Associazione - ai sensi e per gli effetti di cui dell'art.26 a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo telefax, ovvero a mezzo PEC - entro il termine inderogabile di 15 giorni da quello di ricevimento del relativo provvedimento del Consiglio Direttivo.

Alla data di ricevimento da parte dell'Associazione l'opposizione di intende conosciuta dal Collegio dei Probiviri.

B) Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione il Presidente del Collegio, o in caso di suo impedimento il suo membro più anziano di età, deve:

- convocare la riunione del Collegio comunicando la data della riunione all'opponente e al Consiglio direttivo - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - almeno 7 giorni prima di detta data.

- allegare alla comunicazione di convocazione inviata al Consiglio Direttivo copia dell'opposizione promossa.

Alla riunione devono essere presenti tutti i membri del Collegio e viene nominato un segretario che provvede alla verbalizzazione.

C) La riunione del Collegio si tiene nel contraddittorio dell'opponente e del Consiglio Direttivo che vi partecipa a mezzo del suo Presidente ovvero di altro membro del Consiglio d'uopo delegato. In caso di ritenuta necessità da parte del Collegio può essere disposta una seconda ed ultima riunione. In ogni caso il procedimento deve concludersi, con la deliberazione, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

Il Collegio delibera sull'opposizione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza dell'opponente e/o del Consiglio Direttivo il Collegio, previa verifica della regolarità della loro convocazione, procede comunque alla deliberazione.

In ogni caso la delibera è:

- è comunicata all'opponente e al Consiglio Direttivo - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 con le modalità di trasmissione ivi previste, in via alternativa tra loro - entro il termine di 5 giorni dalla data della riunione.
- È affissa nella sede dell'associazione per 15 giorni.

D) In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti ai numeri 1) e 2) della lettera A) del presente comma, ovvero in caso di suo recapito con una modalità diversa od oltre il termine di cui al numero 3) della lettera A) del presente comma, l'opposizione si intende come non proposta, e non più proponibile, con conseguente automatica definitività del relativo provvedimento deliberato del Consiglio Direttivo. Lo stesso effetto si verifica nel caso di rigetto dell'opposizione da parte del Collegio. In questi casi la questione inerente l'ammissione nell'associazione o l'esclusione dall'associazione si intende, in seno alla associazione stessa ed in relazione alla sua disciplina interna, compiutamente definita e non più sindacabile.

6) In ogni caso di non ammissione ai sensi della lettera D) che precede trova applicazione l'art. 9, comma 8, che precede.

7) In caso di accoglimento della opposizione avverso il diniego di ammissione trova applicazione l'art.9, comma 9, che precede.

8) In ogni caso di esclusione ai sensi della lettera D) che precede trova applicazione l'art.11, comma 7, che precede.

9) IL collegio tiene e cura un proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni che tutti gli associati (persone fisiche ed Enti) hanno diritto di esaminare con le modalità di cui all'art. 7, comma 2.

Articolo 25 (Scioglimento)

1. l'assemblea straordinaria - con i quorum di cui all'art. 16 ,comma 3, che precede - può deliberare lo scioglimento dell'associazione . in tal caso l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra/e associazioni di volontariato e di protezione civile operante in identico o analogo settore.

Articolo 26 (Comunicazioni)

1. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente statuto chi intende diventare associato è tenuto, obbligatoriamente, ad indicare nella richiesta di ammissione da presentare ai sensi dell'art. 9 i seguenti recapiti, utilizzati come modalità di trasmissione delle comunicazioni:

- a) indirizzo di residenza o sede
- b) indirizzo di posta elettronica ordinaria
- c) indirizzo di PEC se nella sua disponibilità
- d) numero di fax se nella sua disponibilità
- e) recapito telefonico

In caso di variazione relativa a ciascuno dei recapiti di cui sopra l'associato è tenuto, obbligatoriamente, a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo entro e non oltre 2 giorni dalla intervenuta variazione .Il Presidente del Consiglio provvede ad annotare la variazione sulla scheda personale dell'associato all'interno del libro

degli associati.

2. Con riferimento alle comunicazioni tutte, quali previste nel presente statuto si stabilisce:

1) nelle clausole che indicano più modalità di trasmissione in via alternativa tra loro tra quelle di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 che precede, le comunicazioni si intendono validamente effettuate con una qualsiasi delle modalità ivi indicate.

2) nelle clausole che fanno discendere la invalidità e/o l'inefficacia delle comunicazioni di cui al numero 1) che precede al mancato rispetto dei termini ivi previsti ed espressamente indicati come "inderogabili", fa fede:

- in caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r.: la data di ricevimento della comunicazione e non quella di spedizione;

- in caso di comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria: la data di invio solo se il dispositivo utilizzato per l'inoltro (es. PC) dispone della funzione di rilascio della "conferma di lettura" o dicitura equivalente;

- nel caso di comunicazione a mezzo PEC: la data della ricevuta di consegna (e non quella, o solo quella, di accettazione) nella disponibilità del mittente.

- nel caso di comunicazione a mezzo telefax: la data di invio solo se il dispositivo utilizzato per l'inoltro (es. stampante) dispone della funzione di rilascio della "ricevuta di trasmissione" o dicitura equivalente;

- nel caso di comunicazione dell'originale a mani, la data apposta sulla relativa copia sottoscritta dal ricevente per ricevuta.

3. Nel caso in cui il soggetto tenuto alla comunicazione non vi riesca a provvedere per irreperibilità del destinatario per non avere, questi, provveduto a comunicare la variazione dei recapiti relativi a tutte le modalità di trasmissione previsti ai sensi del comma 2) numero 1) che precede, ne informa il Presidente del Consiglio Direttivo - o in sua assenza il Vicepresidente o, in subordine il membro del Consiglio più anziano di età - il quale provvede ad affiggere, per 15 giorni, nella sede dell'Associazione copia integrale della comunicazione inedita sottoscritta dal mittente apponendovi a mani, in calce alla stessa, la data di affissione e la propria firma. In tal caso la comunicazione si intende validamente effettuata al destinatario alla data di affissione.

Articolo 27

(Controversie)

1. Ogni controversia nascente tra gli associati , ovvero tra gli associati e l'associazione , nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del d. lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di mediazione dell'organismo di mediazione **"DPL MEDIAZIONE & Co"** - iscritto al n. 1075 del Registro degli Organismi di Mediazione deputati a gestire tentativi di conciliazione del ministero della giustizia - che le parti dichiarano espressamente di accettare. Tutta la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura di mediazione è consultabile all'indirizzo www.dplmediazione.it . Le parti sono obbligate a ricorrere al procedimento di mediazione qui previsto prima di iniziare qualsiasi procedimento contenzioso.

2. Qualora il tentativo di conciliazione di cui al comma che precede dovesse fallire la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza territoriale dell'AGO del Foro di Torino.

Articolo 28

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.